



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO - SASSARI

P.zza Sacro Cuore n. 16 – 07100 SASSARI - Tel. 079/241380 – 2590051 fax 079/2590213

e-mail ssic850002@istruzione.it pec ssic850002@pec.istruzione.it C.F.92128490908

www.icmonterosellobasso.gov.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2018-19

INDICE	Pag.1-2
Titolo I - Disposizioni generali	Pag. 2
Art.1 – finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata	2
Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica	2-3
Titolo II - Relazioni e diritti sindacali. Capo 1: relazioni sindacali	Pag.3
Art. 3 – Obiettivi e strumenti	3
Art. 4 – Rapporti tra RSU e dirigente	3
Art. 5– Informazione	3
Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa	3-4
Art. 7 – Confronto	4
Art. 8 - Materie oggetto di informazione	5
Titolo II - Relazioni sindacali. Capo 2: diritti sindacali	Pag. 5
Art. 9 – Attività sindacale	5
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti	5
Art. 11 - Agibilità sindacale	5-6
Art. 12 - Assemblee sindacali	6
Art.13 - Modalità di sciopero	6
Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulla attuazione della Legge 146/1990	7
Art. 15 – Referendum	7
Art. 16 - Trasparenza amministrativa – informazione	7
Art. 17 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti	7
Titolo II - Relazioni sindacali. Capo 3: la comunità educante	8
Art. 18 - La comunità educante	8
Art.19 - Permessi retribuiti del personale	8
Titolo II - Relazioni sindacali. Capo 4: Disposizioni relative al personale ATA	Pag.8
Art.20 - Incontro di inizio anno con il personale ATA	8
Art. 21 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)	8
Art. 22 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria	8
Titolo III - Disposizioni relative al Personale ATA	Pag. 8
Art. 23 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare	9
Art. 24 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	9
Art. 25 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	9
Titolo IV - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	Pag. 9
Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	9
Art. 27 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)	10
Art. 28. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione	10
Art. 29 – Il medico competente	10
Art. 30 - Formazione	10

Titolo V - Trattamento economico accessorio. Capo 1: norme generali	Pag. 10
Art. 31 – Fondo per il salario accessorio	10-11
Art. 32 – Fondi finalizzati	11-12
Titolo V - Trattamento economico accessorio. Capo 2: utilizzazione del salario accessorio	Pag.12
Art.33 - Criteri generali per l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie in rapporto al POF e PTOF	12
Art. 34 - Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF	12
Art. 35 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	12
Art. 36 – Finalizzazione del salario accessorio	12
Art. 37 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica	13
Art. 38 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	13
Art. 39 - Stanziamenti	13-15
Art.40 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente	15
Art. 41 - Utilizzo del fondo connesso alle misure incentivanti per processi relativi all'area rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	15
Art. 42 – Incarichi predeterminati del personale docente: Funzioni Strumentali	15
Art. 43 - Ore eccedenti per la sostituzione dei/delle colleghi/e assenti	16
Art. 44 - Conferimento degli incarichi	16
Art. 45 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	16
Art. 46 – Incarichi Specifici del Personale ATA	16
Art. 47 – Beneficiari della 1° e 2° posizione economica (CCNL e sequenze contrattuali)	17
Titolo VI - Norme transitorie e finali	Pag.16
Art. 48 – Clausola di salvaguardia finanziaria	17
Art. 49 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente Contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o di accordo scritto tra le parti.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse; la procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I

Relazioni sindacali

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5– Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - 2 l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - 3 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - 4 i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - 5 la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
 - 6 Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
 - 7 Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
 - 8 Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 8 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico.

CAPO II Diritti sindacali

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono bacheche sindacali e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Le bacheche sono collocate nella sede centrale e in ogni plesso per le affissioni cartacee ed è messa a disposizione anche una bacheca digitale all'interno del sito web dell'Istituzione in cui inserire le comunicazioni che giungono alla mail istituzionale.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale locali dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
5. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati nelle bacheche apposite o in uno spazio dedicato in bidelleria e/o sala docenti.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet (eventualmente, indicare la localizzazione del pc) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 12 - Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
3. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole interessate.
5. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n° 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
6. In ciascuna scuola per ciascuna categoria di personale non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
7. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art.1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
 - b. Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8 comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
 - c. Dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
8. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
9. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
10. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso della sede centrale e il funzionamento del centralino telefonico. Pertanto, in base ad una turnazione condivisa, vengono preposte a tale attività n. 2 unità di personale ausiliario.

Art. 13– Modalità di sciopero

1. I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente scolastico senza possibilità di revoca.
2. I lavoratori che non scioperano s'intendono in servizio nell'orario consueto.
3. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali.
4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
5. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire ai sensi dell'art.2 della Legge 146/90.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull' attuazione della Legge 146/1990

1. Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 15/03/2001 si conviene che, in caso di sciopero del personale A.T.A., il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sottoelencate:
 - a. Svolgimento di esame finale e/o scrutini finali:
 - n.1 Assistente Amministrativo (per lo svolgimento degli atti d'esame di scrutinio);
 - n. 1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza).
 - b. Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo:
 - il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
 - n.1 Assistente Amministrativo;
 - n.1 Collaboratore Scolastico.
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei medesimi.
3. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare l'eventuale intenzione di adesione, il personale prende visione della stessa, ma non è obbligato a dichiarare l'adesione. Il lavoratore che dichiara l'adesione è considerato a tutti gli effetti in sciopero.
4. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5. Entro le 48 ore successive allo sciopero il Dirigente Scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero dei partecipanti allo sciopero.
6. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forme scritte solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione

Art. 15– Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 16 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 17 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

CAPO III

La comunità educante

Art. 18 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

Art. 19 – Permessi retribuiti per il personale

1. Viene richiamata la necessità dell'applicazione dell'art.15 comma 2 del CCNL 2016-18.

CAPO IV

Disposizioni relative al personale ATA

Art.19 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 *"All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017"*.

Art. 20 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato non sarà in servizio.

Art. 21 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

1. Tenuto conto che il personale ausiliario è adibito ad orari che si differenziano da quanto previsto dal CCNL (6 ore continuative, di norma antimeridiane); che lo stesso personale è impiegato con flessibilità organizzativa almeno per tre (3) giorni alla settimana garantendo più di 10 ore di apertura dei plessi; al suddetto personale (assunto con contratto a tempo pieno) viene riconosciuto il beneficio dell'art.55 CCNL Scuola (riduzione dell'orario a 35 ore settimanali).

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. Si fa riferimento alla flessibilità definita nel CCNL nonché adottata all'interno dell'istituzione in maniera condivisa con il personale

Art. 23 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

- a. Tutte le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) curati direttamente dall'ufficio amministrativo vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 17.00, ovvero il termine del servizio.
- b. Le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio entro le ore 18.30.
- c. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile o di casi specifici.

Art. 24 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento-formazione del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 26 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, preferibilmente individuato tra il personale interno all'unità scolastica, deve essere in possesso di certificate competenze professionali nonché di adeguata idoneità; deve inoltre dichiarare formalmente la propria disponibilità allo svolgimento della funzione ed all'assunzione delle responsabilità che essa comporta.
2. La nomina dell'RSPP è di stretta competenza del Datore di lavoro -Dirigente Scolastico che, oltre a far riferimento al DLGS 81.2008, agisce dentro le norme ed i principi definiti dal D.L. 01.02.2001 n.44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e norme successive.
3. Qualora non fosse possibile l'individuazione dell'R.S.P.P. all'interno dell'Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico provvederà al reperimento della figura al suo esterno secondo quanto previsto dal DLgs n.81/2008 T.U. sulla Sicurezza ed alle sue prerogative come Datore di Lavoro.
4. Il Dirigente scolastico può, in ogni caso, avvalersi di esperti esterni per la redazione di documenti tecnici.

Art. 27. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. L'impianto organizzativo sulla sicurezza all'interno dell'istituzione scolastica è definito, con tutti i nominativi – compresi quelli delle/delle alunne/i aprifila e chiudifila, nel documento denominato Piano Organizzativo della Sicurezza, redatto a cura del DS, pubblicato sul sito e inviato a tutti i plessi.
2. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione (addetti e figure sensibili) sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie nonché appositamente formato attraverso specifico corso.
3. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 28 – Il medico competente

1. Il Medico Competente, individuato dal Dirigente scolastico tra le figure professionali, esterne alla scuola, in possesso dei requisiti per svolgere tale mansione, ha il compito di effettuare la vigilanza sanitaria sul personale, secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs 81/2008.
2. Il Medico Competente ha altresì il compito di coadiuvare l' RSPP e il Dirigente Scolastico nell'individuazione dei fattori di rischio e nella prevenzione dei danni alla salute dei lavoratori.

Art.29 – Formazione

1. A tutto il personale viene garantita la formazione generica e specifica prevista dall'art.37 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni e dell'accordo stato – regioni del 21 dicembre 2011.
2. La formazione, da rinnovare ogni quinquennio, viene effettuata, in orario di lavoro, previo accordo con i formatori, secondo le modalità previste dalla norma e tenendo conto delle risorse a disposizione dell'Istituzione.
3. Per il personale ATA, qualora non sia possibile effettuare la formazione in orario di servizio, si garantirà un numero di ore di recupero pari a quello utilizzato per la formazione stessa.

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I Norme generali

Art. 30 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del Dirigente o a seguito di variazione del P.A., da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato in un atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 31 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico, in base alla “quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa” comunicata formalmente dalla DSGA con nota prot. n.9183 del 16.10.2018 (allegata), i capitoli effettivamente “popolati” di fondi sono i seguenti* (1):

	tipologia	Economie al 31.08.07	Risorse destinate 2018-19	Totale
a	Indennità di direzione DSGA		4.380,00	4.380,00
b	per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	596,83	34.451,34	35.048,17
c	Funzioni Strumentali	0	5.220,55	5.220,55
d	Incarichi Specifici Personale ATA	1.530,96	2.680,84	4.201,80
e	Attività complementari di educazione fisica		827,61	827,61
f	Ore eccedenti per la sostituzione dei/delle colleghi/e assenti *(1)	7.917,81	2.556,44	10.474,25
g	Misure incentivanti per processi relativi all'area a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	11.367,52	725,46	12.092,98 725,46
h	Risorse per la valorizzazione del personale docente *(2)	10.440,90	0	0
i	Risorse relative a progetti nazionali e comunitari che comprendono anche la remunerazione del personale: PON FESR 2014-20 “Competenze di base”- Scuola dell'Infanzia	0	19.911,60	19.911,60
l	Risorse relative a progetti nazionali e comunitari che comprendono anche la remunerazione del personale: PON FESR 2014-20 “Competenze di base”- Scuola Primaria *(3)	0	44.905,20	44.905,20
m	Risorse relative a progetti nazionali e comunitari che comprendono anche la remunerazione del personale: PON FESR 2014-20 “Orientamento” *(4)	0	23.952,60	23.952,60
n	Risorse relative a progetti nazionali e comunitari che comprendono anche la remunerazione del personale: PON FESR 2014-20 “Sport in classe” Scuola Primaria *(5)	0	7.764,00	7.764,00
o	Risorse per la formazione del personale: PNSD *(6)	1.000,00	0	1.000,00
p	Risorse per la formazione del personale docente e ATA	1.042,35	0	1.042,35

- (1) Dal punto **a** al punto **f** sono conteggiate al lordo dipendente; dal punto **i** al punto **p** sono acquisite direttamente nel Programma Annuale e quantificate come lordo Stato, ovvero comprensive degli oneri a carico del datore di lavoro
- E' disponibile solo la cifra assegnata per il presente a.s. 2018-19
- (2) La risorsa è stata comunicata all'Istituzione con nota MIUR 16048 del 03.08.2018 quindi assegnata in avvio a.s. 2018-19. Nessun altra risorsa è stata ancora comunicata per l'a.s. corrente.

- (3) La risorsa è disponibile ma non sarà utilizzata per decisione del Collegio Docenti che non ha assunto delibere attuative al riguardo.
- (4) La risorsa è disponibile ma non sarà utilizzata per decisione del Collegio Docenti che non ha assunto delibere attuative al riguardo.
- (5)) La risorsa è disponibile; il Collegio ha deliberato l'attuazione ma la sua realizzazione dipende dall'adesione delle/degli alunni alle attività extrascolastiche
- (6) La risorsa è stata già utilizzata e rendicontata così come previsto dalle indicazioni MIUR

CAPO II

Utilizzazione del salario accessorio

Art. 32 - Criteri generali per l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie in rapporto al POF e PTOF

1. Sono riconosciute nel fondo (fino a concorrenza dei fondi stanziati):
2. le attività funzionali inerenti le varie funzioni e compiti previsti nella gestione del sistema organizzativo dell'Istituzione, sia in base alle disposizioni normative, sia decise dal Collegio dei Docenti;
3. i rapporti di collaborazione diretta con il Dirigente Scolastico, su nomina dello stesso,
4. le attività relative a funzioni e compiti organizzativi per l'attuazione dell'Offerta Formativa, su nomina del Collegio;
5. le attività aggiuntive d'insegnamento ovvero i progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa deliberati dal Collegio dei Docenti, per la parte relativa alle attività del personale docente, nonché proposte dal D.S.G.A. per la parte relativa al personale ATA.

Tenuto conto:

- a. del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) nel suo aggiornamento annuale 2018/19;
 - b. dell'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti;
 - c. delle disposizioni generali e specifiche della L.107/2015;
 - d. delle necessità implicite nel processo di Auto Valutazione dell'Istituto e definite nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) 2017-18 curato dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV);
 - e. della micro e macro progettazione d'istituto;
 - f. delle esigenze funzionali alla logistica;
 - g. dell'organizzazione del Servizio, anche in rapporto ai servizi offerti al territorio.
6. Per ogni progetto sarà predisposta una specifica scheda illustrativa e finanziaria.

Art. 33 - Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF

Nello specifico i/le docenti dell'Istituto vengono utilizzati/e in rapporto a:

- a. supporto alle attività organizzative
- b. supporto alla didattica
- c. supporto all'organizzazione e gestione della didattica
- d. macro progetti per l'attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare
- e. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa extra curricolare con attività aggiuntive d'insegnamento e/o funzionali

Art. 34 - Modalità di utilizzazione del personale ATA in rapporto al POF

Il personale ATA, viene utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a. a rotazione tutto il personale che ha fornito la disponibilità;
- b. in caso di più richieste e per progetti specifici che richiedano specifiche competenze sarà preso in esame il curriculum professionale e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 35– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 36 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Relativamente al personale ATA, tenuto conto dei carichi di lavoro aggiuntivi dovuti ai lavori in corso, nonché della necessità di sostituire i colleghi assenti per un periodo breve e per i quali non è prevista, in base alla norma vigente, la sostituzione con supplenti, nonché del maggior impegno professionale in conseguenza delle attività previste nel P.O.F. 2108-19, viene confermata la quota prevista nei contratti precedenti.
2. A tal fine, in modo contrattato e condiviso, è definita la seguente ripartizione generale:
 - docenti 70%
 - ATA 30%
3. Conseguentemente, sulla base del totale (LD) € 35.048,17 sono assegnati per le attività del personale docente **€ 24.553,71** e per le attività del personale ATA **€ 10.514,45**.
4. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
5. Le eventuali economie del Fondo per la Contrattazione Integrativa d'Istituto confluiscono in quello dell'anno scolastico successivo e prioritariamente dovranno essere utilizzate per incentivare la flessibilità didattica.

Art. 37 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine, sulla base del totale di € 1.042,35 (LS) sono assegnati per le attività del personale docente € 729,64 (LS) ed € 313,70 (LS) per le attività del personale ATA.

Art. 38 – Stanziamenti

1. Per l'anno scolastico 2018/19 le risorse finanziarie di cui alle tabelle (*Allegati A-B*) – costituenti la disponibilità finanziaria del fondo d'istituto - saranno impegnate per l'erogazione dei compensi orari e/o forfettari specificati nei prospetti (*Allegati B -C*).
2. Considerata la costante incapienza del fondo in relazione all'innovazione normativa in atto per l'attuazione dell'autonomia, comportante un rilevante aggravio d'impegno aggiuntivo per la progettazione, organizzazione e valutazione dei processi formativi, le risorse finanziarie saranno utilizzate prioritariamente per retribuire tutti i compiti più importanti finalizzati a tale scopo deliberati dal Collegio Docenti nonché previsti dalle norme vigenti, ovvero per la struttura organizzativa e gestionale dell'offerta formativa.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009, del Piano annuale delle attività dei/delle docenti e di quanto deliberato dal Collegio, il Fondo d'Istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

A	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE			
	funzione	n. docen ti	n.ore totali	stanziamento
1	Collaboratrici DS	2	220	3.850,00

2	Referenti dei plessi	4	65	1.137,50
3	Referente orario secondaria	1	10	175,00
4	Segretaria Collegio Docenti	1	15	262,50
5	Supporto gestione anagrafe digitale e monitoraggi alunni/e con disabilità	2	32	560,00
6	Tutor docenti neoassunte	4	48	840,00
7	Tutor docenti tirocinanti	13	78	1.365,00
8	Tutor docente tirocinante TFA	1	10	175,00
	TOT	27	478	8.365,00
B	SUPPORTO ALLA DIDATTICA			
1	Coordinatori/trici e segretari/e OO.CC	36	240	4.200,00
2	Referente area (GLI)	1	10	175,00
3	Gruppi di lavoro	15	92	1.610,00
4	Commissioni di supporto alle Funzioni Strumentali	32	352	6.160,00
	TOT	96	694	12.145,00
C	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA DIDATTICA			
	<i>funzione</i>	<i>n. doc</i>		<i>stanziamento</i>
1	Referenti macro progetti	3	36	630,00
2	Referenti settori specifici e progetti	5	60	1.155,00
	TOT	8	96	1.785,00
D	GESTIONE PROVE INVALSI			
1	Scuola Secondaria	8	40	700,00
	TOT	8	40	700,00
E	PROGETTI E ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA			
	<i>funzione</i>	<i>n. doc</i>		<i>stanziamento</i>
1	Prog. "Aula magica". Primaria "S. Giovanni Bosco"	2	30	1.050,00
4	Prog. "La Memoria rende liberi" 5°-5B-5C Primaria P.zza Sacro Cuore	1	14	490,00
	TOT	4	44	1.540,00

4. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

A	COLLABORATORI/TRICI SCOLASTICI/CHE			
	<i>funzione</i>	<i>n. pers</i>	<i>n. ore</i>	<i>stanziamento</i>
1	Servizio duplicazione atti	16	159	1.987,50
2	Raccolta differenziata	"	177	2.212,50
3	Supporto attuazione POF	"	183	2.287,50
4	Eventi e aperture extra con pulizia straordinaria	"	66	825,00
5	Piccole manutenzioni	"	79	987,50
6	Verifica materiale informatico e relativo smaltimento	"	10	125,00
7				
	TOT	16	674	8.425,00
E	ASSISTENTI AMMINISTRATIVE			
1	Flessibilità oraria apertura uffici	3	21	304,50
2	Gestione pensioni utilizzo nuova passweb	1	15	217,50
3	Gestione dematerializzazione procedimenti	5	88	1.276,00

4	Sostituzione collega assente ufficio alunni	3	15	217,50
5	Gestione fascicolo digitale alunni disabili	1	5	72,50
6				
	TOT	5	144	2.088,00

Art. 39– Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Il Comitato di Valutazione, con verbale del 15.06.2018, nel confermare criteri e modalità definiti/e in precedenza (verbali prot. 4131 del 28/06/2016 e prot. n. 4776 del 06.06.2017) ha aggiunto l'indicazione di fasce di attribuzione indicando anche la sequenza delle operazioni. Di seguito la loro illustrazione:
 - a. conclusa la procedura viene definito il numero degli aventi diritto;
 - b. vengono stabilite le percentuali in base a numeri proporzionalmente equi;
 - c. vengono definiti i *range* di attribuzione.

In relazione al punto "c" l'ipotesi - da valutare nell'applicazione pratica con l'apporto eventuale di "opportune modifiche" - definisce, come "principio base" n. tre (3) fasce d'attribuzione:

1	da 2 a 3	25%
2	da 3,5 a 5,5	25%
3	da 6 in su	50%

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - il compenso massimo più alto non potrà essere superiore di tre volte quello minimo;

Art.40 – Utilizzo del fondo connesso alle misure incentivanti per processi relativi all'area a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione

1. Considerata la risorsa di € **725,46**, in base alla delibera del Collegio Docenti n.4/7/83 del 07.03.2019 la cifra viene interamente utilizzata per finanziare le ore aggiuntive d'insegnamento della docente referente per l'attuazione del progetto "*LETTURE FANTASTICHE PER LETTORI FANTASTICI*". 1A-1C Scuola Primaria PSC.

Art.41 – Incarichi predeterminati del personale docente: Funzioni Strumentali

In base alle delibere del Collegio Docenti vengono assegnate n.4 Funzioni Strumentali:

- a. per la gestione dei processi inerenti l'attuazione del CURRICOLO VERTICALE, i processi di VALUTAZIONE e l'intera procedura INVALSI.
- b. per la costruzione dei processi di CONTINUITA' verticale all'interno dell'Istituto ed orizzontale con il territorio (Consulta dei Genitori, Enti, Associazioni, Autonomie Scolastiche in rete, ecc.) e di ORIENTAMENTO verso le scuole di ordine superiore ed in prospettiva formativa di prevenzione della dispersione scolastica
- c. per la gestione organizzativa del servizio di SOSTEGNO alle situazioni di disabilità certificata (L.104/92) e favorire lo sviluppo dei processi d'INCLUSIONE: e di Cittadinanza
- d. per assicurare in modo costante l'organizzazione, il controllo ed il SUPPORTO TECNICO di prima istanza alla CONNETTIVITA' ed alle DOTAZIONI TECNOLOGICHE dell'Istituto

Art. 42 – Ore eccedenti per la sostituzione dei/delle colleghi/e assenti

1. Le ore eccedenti per la sostituzione dei/delle colleghi/e assenti ammontano a € 10.474,25 (LD) comprendenti la quota assegnata per il corrente anno 2018-19 (2.556,44) e le economie dal precedente anno (2.556,44).
2. Le ore eccedenti sono attribuite con incarico previa dichiarazione di disponibilità allo svolgimento.

Art. 43 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 44 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 7 (sette), compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 45– Incarichi Specifici del Personale ATA

1. In base all' INTESA siglata in data 07.08.2015, la quota assegnata ammonta € 2.680,84 lordo dipendente a cui vanno aggiunti € 1.530,96 di economie, per un totale complessivo di € **4.201,80**. Alla luce di ciò, su proposta della DSGA, si stabilisce di attribuire gli incarichi come segue:

- a. n.1 (una) quota pari a € **800,00** verrà attribuita ad un'assistente amministrativa a T.I. a tempo pieno che non usufruisce dei benefici di cui all'art. 47 del CCNL comparto scuola del 2007 per lo svolgimento di compiti relativi al coordinamento ufficio alunni scuola secondaria, scuola primaria e scuola dell'infanzia e anagrafe alunni disabili scuola infanzia e primaria;
- b. n. 1 (una) quota pari a € **800,00** verrà attribuita ad una assistente amministrativa, a T.I. e a tempo pieno, che non usufruisce dei benefici di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 7.12.2005 per:
 - il supporto ai collaboratori DS nella sostituzione dei docenti assenti;
- c. n. 1 (una) quota pari a € **600,00** verrà attribuita ad un collaboratore scolastico a T.I. e a tempo pieno, che non usufruisce dei benefici di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 7.12.2005, per ausilio materiale ai bambini con disabilità della scuola primaria nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- d. n.1 (una) quota pari a € **600,00** verrà attribuita ad un collaboratore scolastico a T.D. che non usufruisce dei benefici di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 7.12.2005, per ausilio materiale alunni con disabilità della scuola secondaria.

2. Eventuali economie saranno utilizzate per riconoscere particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA

Art. 46 - Beneficiari della 1° e 2° posizione economica (CCNL-Scuola 2007 e successive sequenze contrattuali)

1. La 1° e 2° posizione economica viene assegnata con i seguenti compiti:

- sostituzione della DSGA nei periodi di assenza breve- A.A;
- ricognizione e discarico dei beni inventariati – 1° posizione economica – A.A.;
- ausilio materiale ai bambini h e ai bambini della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, e / o piccoli lavori di manutenzione dei plessi di servizio – 1° Posizione economica C.S.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 48 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti; viene fatta in misura proporzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. I compensi subiscono una decurtazione in base ai periodi di assenza del personale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 71 della L.133/08; tale decurtazione sarà applicata nel caso in cui i giorni di assenza nell'anno scolastico siano superiori a 20.